AVVISO

A seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012, agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati per provare stati, fatti e qualità personali da esibire ad altre pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40, D.P.R. 445/2000). Pertanto a far data dal 1° gennaio 2012, i cittadini, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, NON POTRANNO UTILIZZARE CERTIFICATI (che avranno valore giuridico solo se utilizzati nei rapporti con altri privati) e si assumeranno l'onere della prova amministrativa di stati, fatti e qualità personali tramite dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio (art. 47 D.P.R. 445/2000) o di certificazioni (art. 46). Ciò significa che non si potrà più chiedere al privato cittadino di recarsi all'ufficio comunale competente per ottenere un certificato da produrre ad un altro ufficio pubblico o ad un gestore di servizio pubblico. Se le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi lo faranno, otterranno un documento non valido e quindi nullo o, quanto meno, inefficace. Essi dovranno, al contrario, acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero accettare le dichiarazioni sostitutive prodotte dell'interessato.

Le certificazioni rilasciate dagli uffici comunali potranno essere richieste nell'ambito dei rapporti con soggetti privati (banche, imprese, assicurazioni, società sportive, ecc.) ma anche in questi casi sarà possibile far valere l'autocertificazione, previo consenso del soggetto privato richiedente (art. 2, D.P.R. 445/2000).

Sulle certificazioni amministrative da produrre ai soggetti privati sarà apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"

Per quanto riguarda le successioni, l'esenzione prevista dall'art. 5 della tabella B D.P.R. 642/1972, 'ad uso successione', si riferisce alla denuncia di successione che l'erede faceva all'Agenzia delle Entrate, oggi è sufficiente l'autodichiarazione, per cui i certificati di destinazione urbanistica, (così come gli altri certificati, autenticazioni di firme e/o di copie) richiesti "ad uso successione" sono soggetti ad imposta di bollo.

Il Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva fa presente che come disposto dalla deliberazione della G.C. n. 11 del 12.02.2014, per quanto attiene alla dichiarazione sostitutiva attestante i dati urbanistici relativi alla Denuncia di Successione da presentare all'Agenzia delle Entrate in sostituzione del Certificato di Destinazione Urbanistica, è possibile per il privato verificare direttamente (o avvalendosi di professionisti) e gratuitamente i dati di PRGC consultandoli sul sito internet del Comune (www.comune.meanadisusa.to.it) ovvero presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

In alternativa sarà possibile richiedere una specifica visura dei mappali interessati al costo di € 1,00 per ogni mappale richiesto.